



**PIER LUIGI GIANNACHI**  
*Dott. Commercialista*  
*Revisore Contabile*

Via Coriolano n.3  
73022 - Corigliano d'Otranto (LE)  
Via Indipendenza, 28  
73024 Maglie (LE)  
Tel. 0836 320026  
Cell. 368 574236  
E-mail: [studio.giannachi@libero.it](mailto:studio.giannachi@libero.it)  
[www.studiogiannachi.it](http://www.studiogiannachi.it)



Corigliano d'Otranto

## **Circolare N. 11/2016**

### **Lavoro accessorio e voucher, è in vigore la comunicazione preventiva**

Dall'8 ottobre gli imprenditori che utilizzano i voucher dovranno inviare la comunicazione preventiva prima dell'inizio di ciascuna prestazione all'Ispettorato nazionale del lavoro. Vi è però una **importante distinzione nelle modalità** di comunicazione tra:

1. imprenditori non agricoli o professionisti
2. imprenditori agricoli:

**1. i committenti imprenditori non agricoli o professionisti**, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, **almeno 60 minuti** prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.

**2. I committenti imprenditori agricoli** sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad **un arco temporale non superiore a 3 giorni**.

Fino a quando l'INPS o Ministero non darà indicazioni precise al riguardo la strada più cauta si ritiene possa essere quella di utilizzare le forme di **comunicazione preventiva previste per il lavoro intermittente**: inviare un SMS al numero 3399942256 oppure una mail a [intermittenti@pec.lavoro.gov.it](mailto:intermittenti@pec.lavoro.gov.it).

### **COSA SONO I VOUCHER E COME SI USANO?**

Ricordiamo innanzitutto che le prestazioni di lavoro accessorio sono le **attività lavorative di natura occasionale che possono essere retribuite con i cosiddetti VOUCHER LAVORO per un totale massimo di 7.000 euro (netti per il lavoratore) nel corso di un anno solare**(annualmente rivalutati), con riferimento a tutti i datori di lavoro.

**Ma attenzione:** il limite di retribuzione tramite voucher che **OGNI LAVORATORE** può ricevere da un'impresa commerciale o da professionista, è di **2mila euro netti**.

Il limite di compensi per i soggetti percettori di indennità di mobilità o cassa integrazione nel 2016 è invece pari a **3mila euro**.

Con il DL 81/2015 il limite totale è stato innalzato a 7mila euro (mentre in precedenza ammontava a 5mila euro totali). **Inoltre il decreto ha ampliato le possibilità e le prestazioni possono ora essere rese in tutti i settori**, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo).

Ciascun 'buono lavoro' (voucher), che viene emesso telematicamente dall'INPS, ha un **valore netto in favore del lavoratore di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, al costo di 10 euro per il datore di lavoro** (salvo che per il settore agricolo, dove si fa riferimento al contratto specifico). Con tali buoni lavoro vengono quindi **garantiti** :

- **il compenso per il lavoratore,**
- **la copertura previdenziale INPS (pensione) e**
- **quella assicurativa presso l'INAIL.**

Il voucher per il lavoro accessorio **non dà invece diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS** (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.).

#### **ACQUISTO CON F24**

La circolare INPS N. 68/ 016 ha infatti precisato che ad evitare irregolari compensazioni con crediti del contribuente, chi acquista voucher dall'Inps dal 2 maggio 2016, dovrà versare i contributi di spettanza dell'Inps indicando la **causale "LACC - Lavoro occasionale accessorio" nel modello F24 "Elementi identificativi" (F24 ELIDE)**, anziché nel modello F24 ordinario. L'avvicendamento è stato disposto dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 20/E del 6 aprile 2016. Nello specifico, Nella sezione "CONTRIBUENTE", devono essere indicati, nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento. Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", devono essere, invece, indicati:

- nel campo "tipo", la lettera "I";
- nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
- nel campo "codice", la causale contributo LACC;
- nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato "AAAA".

Con l'auspicio di soddisfare le Vs. esigenze, cordiali saluti.

Corigliano d'Otranto, 15 Ottobre 2016

Pier Luigi Giannachi

Legge 196/03-Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono o da precedenti contatti con le persone stesse o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet, da dove sono stati prelevati. Per essere rimossi immediatamente dall'archivio è sufficiente inviare un messaggio con oggetto "cancella" al seguente indirizzo e-mail: [studio.giannachi@libero.it](mailto:studio.giannachi@libero.it).

Nota di riservatezza: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione al n. telefonico 0836/320026 oppure al seguente indirizzo e-mail: [studio.giannachi@libero.it](mailto:studio.giannachi@libero.it). Grazie.